

# REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

All. A)

## **Titolo primo – L'Associazione Italiana Arbitri**

### **Capo primo: Natura, funzioni e poteri.**

#### **Art. 1 Natura e funzione**

1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espletare la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.

Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.

4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.

#### **Art. 2 Potestà regolamentare**

1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto della FIGC ed ai principi informativi eventualmente emanati dal Consiglio Federale.

2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA. I competenti organi dell'AIA provvedono ad adeguare le disposizioni regolamentari interne al presente regolamento.

#### **Art. 3 Potestà disciplinare**

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC.

3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma,

# REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

All. A)

anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

## Capo secondo: Sedi e Segreteria

### Art. 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni

1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunemente nelle strutture da essa messe a disposizione.
2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti presso i rispettivi capoluoghi di provincia, ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.
3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.

### Art. 5 Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l'attività, rispondendo del proprio operato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC, al Presidente dell'AIA, nonché al Direttore generale ed al Segretario della FIGC.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato nazionale e del Consiglio centrale e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché partecipa all'organizzazione delle Assemblee generali, cui assiste. Provvede, nell'ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente dell'AIA.
5. Il Segretario e l'eventuale Vice segretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.